

**Alla Commissione 7<sup>a</sup> Senato**  
**Alla Commissione 10<sup>a</sup> Senato**

**EMENDAMENTI DI MODIFICA AL**

**TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141**  
**(Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)**

**“Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”**

**In esame presso le Commissioni riunite**  
**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e**  
**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

**ACACISAL**  
**Sindacato Autonomo Lavoratori Assistenti Autonomia e Comunicazione**

## Art. 1

All'articolo 1 del Testo Unificato sono apportate le seguenti modificazioni:

al c. 1, lettera a) al comma 4 le parole: “è istituita” sono sostituite dalle seguenti: “che istituisce”; dopo le parole: “della Costituzione” sono aggiunte le parole: “, sono individuati i criteri per la definizione del profilo unico nazionale.”; le parole: “tenuto conto” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto”; le parole: “dei profili professionali” sono sostituite dalle parole: “del profilo professionale”.

al c. 1, lettera a) il comma 4-bis “è cassato”;

al c. 1 lettera a) il comma 4-ter modificato “4-bis”: la parola: “,altresì,” “è cassata”; la lettera a) “è cassata” e sostituita dal testo alla lettera b);

al c. 1 lettera a) il comma 4-quater modificato “4-ter”: le parole “dei profili professionali” sono sostituite dalle parole: “del profilo professionale”; le parole “di ciascun” vengono sostituite dalla parola: “del”;

al c. 1 lettera b) nel c. 5-bis le parole: “o subappalti” sono “cassate”;

al c. 1 lettera c) nel c. 6-bis la parola: ”esami” è sostituita dalle parole: “anzianità di servizio”.

## TESTO CON MODIFICAZIONI

### Art. 1

1 All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, *che istituisce* la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, *sono individuati i criteri per la definizione di un profilo unico nazionale*. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, *nel rispetto* delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria *del profilo professionale* dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

*4-bis.* La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da:

coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

*4-ter.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività *del profilo professionale* e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale *del profilo* e il relativo ordinamento didattico»;

b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed *anzianità di servizio*. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».